

AC News

Tax, Vat, Customs, Legal, Accounting

10 agosto 2021



AC

PROROGATE FINO ALLA FINE DELL'ANNO LE ASSEMBLEE "A DISTANZA"

A prescindere da quanto indicato nel proprio statuto, le assemblee delle società potranno svolgersi "a distanza" fino al 31 dicembre 2021.

Tale proroga è stata disposta dall'art. 6 del DL 105/2021 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", secondo il quale i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 (e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente).

Il n. 7 dell'allegato A fa riferimento all'art. 106 comma 7 del DL 18/2020 convertito che, nel contesto delle norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, applicava le relative disposizioni alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.

In particolare, fino a tale data vi sarà la possibilità di:

- prevedere, nelle spa, nelle sapa e nelle srl, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;
- consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479 comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
- obbligare alcune società (quali, ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all'assemblea tramite il Rappresentante designato.

Nonostante l'assenza di specifiche indicazioni normative, si ritiene che la possibilità di effettuare riunioni "a distanza" sia estensibile anche a CdA, comitati esecutivi e Collegi sindacali.

Come precisato dalla prima Q&A dettata da Assonime in materia di convocazione dell'assemblea nella fase dell'emergenza COVID 19, inoltre, spetta al CdA indicare – nei limiti della disciplina eccezionale e nel rispetto delle sue finalità – le modalità di partecipazione all'assemblea e di espressione del diritto di voto più idonee.

Nell'esercitare tale scelta, il CdA dovrà tenere in considerazione non solo il quadro normativo di

riferimento, ma anche la concreta situazione della società.

Sarà, quindi, possibile prevedere, con l'avviso di convocazione, più di una modalità di partecipazione a distanza all'assemblea, anche cumulando tutti gli strumenti consentiti (voto per corrispondenza, partecipazione attraverso mezzi di telecomunicazione e delega al rappresentante designato).

Le società possono anche prevedere in via esclusiva la partecipazione attraverso mezzi di telecomunicazione (e il ricorso al rappresentante designato). Si ritiene, peraltro, che laddove la convocazione preveda l'uso di una modalità in via esclusiva, ciò sia da riferire solo ai soci; ferma restando la possibilità di cumulo delle modalità e, comunque, di prevedere che gli altri legittimati ad intervenire all'assemblea (come ad esempio i consiglieri di amministrazione e i membri del Collegio sindacale) partecipino con mezzi di telecomunicazione.

A ogni modo, ancora attualmente appare valido il suggerimento in base al quale, a fronte di questa flessibilità e alla luce del quadro normativo di riferimento, appaia raccomandabile la scelta, anche in via esclusiva, di quelle modalità di partecipazione e voto che assicurino lo svolgimento dell'assemblea in assenza di partecipazione fisica dei soci.

Con particolare riguardo, infine, agli strumenti idonei allo svolgimento delle assemblee "a distanza", sempre Assonime, nella prima Q&A sulle partecipazioni in assemblea con mezzi di telecomunicazione, sottolinea come tra i vari strumenti ritenuti idonei, la videoconferenza appaia sicuramente quello più accessibile e che facilita la comunicazione e la interazione tra più persone dislocate in luoghi differenti. Esso permette lo scambio di immagini, di dati, di documenti e/o dialoghi e consente l'interazione e la comunicazione a persone dislocate in diversi luoghi come se le stesse si trovassero in uno stesso luogo..

A cura di

Dott. Davide Albonico

LA PROROGA DELLA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E DEI TERRENI

Prevista la proroga per porre in essere gli adempimenti finalizzati alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), non detenuti in regime d'impresa, ai sensi degli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.

I termini

Per le partecipazioni ed i terreni posseduti all'1.1.2021 il termine originariamente previsto dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) slitta dal 30.6.2021 al 15.11.2021.

Per avvalersi della rivalutazione è sempre necessario possedere il terreno o la partecipazione alla data dell'1.1.2021.

Entro il 15.11.2021, sarà quindi possibile procedere con:

- la redazione e il giuramento di un'apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
- il versamento in autoliquidazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11% sul valore periziato.

La disciplina

Attraverso questo regime, le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali ed i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono affrancare le eventuali plusvalenze realizzate sulle cessioni di partecipazioni e dei terreni e che risulterebbero imponibili ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR.

La perizia e l'imposta sostitutiva

Il funzionamento della disciplina è ormai ben noto. È consentito, sulla base di una perizia giurata di stima redatta da un iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rivalutare la partecipazione detenuta da una persona fisica in una società non quotata.

La perizia deve essere giurata, e l'imposta sostitutiva pagata entro il 30 giugno, in riferimento a partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio dello stesso anno. Per il 2021 la scadenza sarebbe stata il 30 giugno 2021, ora prorogata al 15 novembre 2021 per partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2021.

È consentita la rateizzazione del pagamento dell'imposta sostitutiva, con ripartizione in tre rate annuali, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento.

Il riconoscimento del valore

Il riconoscimento del valore rivalutato ha effetto ai fini della determinazione delle plusvalenze da cessione di

partecipazione realizzate da persone fisiche ex art. 67 del TUIR. Ciò significa non solo che le società che detengono partecipazioni non possono beneficiare di questa disciplina (come si evince dalla lettera della norma), ma anche che il maggior valore non è riconosciuto in caso di recesso, liquidazione, esclusione del socio, e per tutti gli altri casi disciplinati dall'articolo 47, comma 7, del TUIR (come risulta in via interpretativa).

Recesso, liquidazione ed esclusione del socio

L'interpretazione restrittiva dell'Agenzia delle Entrate è stata più volte oggetto di critiche da parte della dottrina. Ciononostante, tale interpretazione si è consolidata nel corso degli anni con diversi interventi dell'Agenzia delle Entrate:

- circolare n. 12/E del 31 gennaio 2002;
- circolare n. 26/E del 16 giugno 2004
- circolare n. 16/E del 22 aprile 2005.

Ad oggi quindi è consigliabile mantenere un atteggiamento prudente anche alla luce degli interventi del Legislatore, che ha modificato alcuni aspetti della norma e sembra non aver inteso allargare esplicitamente il campo di applicazione della stessa, avallando quindi in modo non esplicito la posizione dell'Agenzia delle entrate.

L'abuso del diritto

L'interpretazione restrittiva della ratio della rivalutazione, la quale a sua volta è centrale nella valutazione della condotta del contribuente dal punto di vista dell'abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n.212/2000. Si rileva un abuso del diritto quando, nell'operazione messa in atto, sono riscontrate:

- contrarietà alla ratio della norma fiscale utilizzata;
- assenza di sostanza economica;
- essenzialità del vantaggio fiscale;
- assenza di valide ragioni extrafiscali a supporto delle scelte effettuate.

Il restringimento del campo di applicazione della rivalutazione alle sole ipotesi di vendita della partecipazione (e realizzo di plusvalenza ex art. 67 del TUIR) comporta che ogni operazione che, di fatto, non è finalizzata alla cessione a terzi ed alla circolazione della partecipazione stessa è da considerare contraria alla ratio della norma.

I casi più rilevanti in cui questo può emergere sono il leveraged cash out ed il family buy out.

A cura di

Dott. Roberto Rizzuto

ACCISE SU GAS NATURALE E ENERGIA ELETTRICA: I VERSAMENTI

Atteso che la liquidazione e il saldo dell'accisa risultanti dalla dichiarazione per l'anno d'imposta 2021 saranno determinati secondo il criterio ora vigente, il versamento dell'eventuale conguaglio a debito dovrà recare l'indicazione della sigla della provincia di fornitura; diversamente, l'eventuale conguaglio a credito ed i ratei di acconto per il 2022 confluiranno nelle "contabilità per ambito".

Questo quanto previsto dall'Agenzia delle Dogane con la determinazione n. 264785 e con la circolare n.29 del 23 luglio 2021 con cui ha fornito chiarimenti per la nuova disciplina dei versamenti e della contabilizzazione del tributo.

In particolare, al fine di semplificare gli adempimenti dei venditori nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica, soggetti obbligati al pagamento della relativa accisa, a decorrere dal 1° gennaio 2022 i versamenti delle rate di acconto e dell'eventuale saldo a debito non dovranno più essere ripartiti per ambito provinciale di fornitura.

La predetta articolazione dei pagamenti verrà ad essere sostituita da un sistema basato sulla ripartizione del territorio nazionale in ambiti territoriali di fornitura così costituiti:

- -un ambito ordinario, composto dall'insieme unitario dei territori di tutte le Regioni a statuto ordinario;
- -sei ambiti speciali, di cui quattro riferiti a ciascuna delle regioni a Statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia) e due riferiti a ciascuna delle Province autonome (Trento e Bolzano).

In sostanza, i minori oneri per i soggetti obbligati riguarderanno:

- i versamenti, che saranno al massimo ripartiti in sette voci in luogo dell'elevato numero potenzialmente ipotizzabile a fronte di concomitanti forniture effettuate in diverse province dello Stato;
- l'eliminazione del formarsi, quale effetto della presentazione della dichiarazione annuale, di tanti conguagli a credito od a debito quante sono le province in cui il venditore opera;
- il venir meno della necessità di ricorrere alla presentazione di istanze di trasferimento contabile del credito per poter utilizzare il credito maturato su una o più province a copertura di un debito esistente su province diverse.

Con il nuovo sistema il venditore, in conseguenza della presentazione della dichiarazione annuale, maturerà un unico debito ovvero un unico credito per le forniture effettuate nell'insieme dei territori delle Regioni a Statuto ordinario e ciò avverrà, analogamente, per le forniture effettuate in ciascuno dei sei ambiti speciali.

La realizzazione della descritta semplificazione va necessariamente coniugata con una rivisitazione delle modalità di gestione dell'accisa.

Per questo l'articolo 3 della determinazione direttoriale n. 264785/RU del 23 luglio 2021 ha dettato i criteri per l'individuazione dell'Ufficio delle dogane competente per le attività come:

- -il rilascio dell'autorizzazione e del codice identificativo, validi su tutto il territorio nazionale;
- -la determinazione e la gestione della cauzione, a garanzia dell'accisa dovuta in relazione alle forniture effettuate nell'intero territorio nazionale;
- -l'accertamento del debito di imposta sulla base della dichiarazione annuale, la verifica dei pagamenti, l'emissione degli avvisi di pagamento e dei relativi atti di irrogazione delle sanzioni, la gestione del contenzioso, l'attivazione della procedura di riscossione coattiva e la tenuta della contabilità.

Atteso che la liquidazione e il saldo dell'accisa risultanti dalla dichiarazione per l'anno d'imposta 2021 saranno determinati secondo il criterio ora vigente, il versamento dell'eventuale conguaglio a debito dovrà recare l'indicazione della sigla della provincia di fornitura; diversamente, l'eventuale conguaglio a credito ed i ratei di acconto per il 2022 confluiranno nelle "contabilità per ambito".

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

CONSIGNMENT STOCK: DETRAZIONE IVA ASSOLTA IN DOGANA

Con riferimento a un contratto di consignment stock, il cessionario italiano può immediatamente detrarre l'IVA dallo stesso assolta in dogana a condizione che i beni presentino un nesso immediato e diretto con la sua attività e la dichiarazione doganale venga annotata sul registro degli acquisti.

Questo quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 509 del 26 luglio 2021.

In particolare, ai fini della detrazione IVA, è necessario che il soggetto che provvede al pagamento dell'IVA in dogana sia anche colui che utilizza i beni importati nell'esercizio dell'attività propria così da realizzare il "nesso diretto e immediato" tra operazioni attive, e operazioni passive, inerenti all'attività d'impresa.

Come noto, l'articolo 67 del "Decreto IVA" individua le operazioni che costituiscono importazioni in relazione alle quali l'IVA - ai sensi del successivo articolo 70 - deve essere accertata, liquidata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli all'atto della immissione in libera pratica, per ciascuna operazione.

L'importazione si considera effettuata all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'importazione da parte dell'autorità doganale che provvede a riscuotere anche la corrispondente imposta. Il documento assume così il valore di dichiarazione doganale e attesta l'avvenuto pagamento dei diritti dovuti o l'adempimento delle formalità richieste.

Al riguardo, l'articolo 77 del Regolamento (UE) n. 952 del 2013 precisa che il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana. In senso conforme l'articolo 201 della direttiva 2006/112/CE ("Direttiva IVA") prevede che l'importazione l'IVA è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debtrici dallo Stato membro d'importazione. Per individuare il soggetto obbligato, le disposizioni unionali non fanno dunque riferimento né all'importatore né al proprietario della merce ma al dichiarante in dogana, ossia al proprietario della merce o al soggetto tramite il quale si effettua l'importazione.

L'IVA assolta sulle importazioni rileva se e nella misura in cui la stessa rappresenti una spesa relativa alle predette importazioni in grado di influenzare il prezzo delle complessive operazioni poste in essere dal soggetto passivo nell'esercizio della propria attività d'impresa. Sulla scorta di tali principi, la giurisprudenza unionale ha escluso la detrazione dell'IVA all'importazione gravante sul trasportatore che non è né l'importatore né il

proprietario delle merci: tale soggetto si è limitato a assicurare il trasporto e il trattamento doganale nell'ambito della sua attività di trasporto merci. Il valore delle merci trasportate quindi non concorre alla formazione del corrispettivo del trasportatore per la sua prestazione di trasporto merci.

Ai fini della detrazione è invece necessario che il soggetto che provvede al pagamento dell'IVA in dogana sia anche colui che utilizza i beni importati nell'esercizio dell'attività propria così da realizzare il "nesso diretto ed immediato" tra operazioni attive, e operazioni passive, inerenti all'attività d'impresa.

Con il contratto di consignment stock i beni di proprietà del fornitore (in genere materie prime o semilavorati) sono trasferiti presso un deposito del cliente. Quest'ultimo, con esclusiva d'acquisto, ha la facoltà, in base alle sue esigenze, di effettuare prelievi in qualsiasi momento, fermo restando i limiti temporali, specificati contrattualmente.

Il differimento del momento in cui si realizza l'effetto traslativo della proprietà non influenza l'esigibilità dell'imposta relativa all'operazione. L'IVA è comunque accertata, liquidata e riscossa in dogana al momento dell'immissione in libera pratica, anche se l'acquirente italiano non è proprietario della merce. Il cessionario italiano può quindi immediatamente detrarre l'IVA dallo stesso assolta in dogana a condizione che i beni presentino un nesso immediato e diretto con la sua attività e la dichiarazione doganale venga annotata sul registro degli acquisti.

Quindi nonostante non si è ancora verificato il passaggio di proprietà al soggetto passivo italiano, perché "sospeso", gli spetta comunque il diritto alla detrazione, previa annotazione della dichiarazione doganale nel registro IVA acquisti.

A cura di

Avv. Vincenzo Cristiano

AGEVOLAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE ANCHE SE NON COINCIDE CON LA RESIDENZA ANAGRAFICA (Cass. Ord. n. 20686 del 20.07.2021)

La Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza in commento, ha affrontato la questione della sorte delle agevolazioni fiscali in caso di non coincidenza tra residenza e abitazione principale.

Il caso esaminato era riferito all'ICI, ma il principio è stato ritenuto estensibile anche all' IMU.

A parere della Cassazione, l'abitazione principale non è necessariamente determinata dalla residenza anagrafica del contribuente.

I benefici fiscali previsti per l'abitazione principale non vengono infatti esclusi dalla residenza anagrafica del contribuente in un comune diverso da quello in cui è ubicata l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Ai fini fiscali, un immobile può essere considerato abitazione principale anche se presso lo stesso il contribuente non ha la residenza.

Il contribuente può dimostrare di risiedere nell'abitazione principale oggetto di esonero IMU anche mediante ricevute di pagamento, assemblee condominiali, dichiarazioni di terzi e fatture relative alle utenze domestiche.

Il principio ribadito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia in commento trova, peraltro, il suo fondamento normativo nell'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 504/1992, ai sensi del quale il beneficio prescinde dal dato formale della residenza anagrafica e attiene, invece, al dato fattuale dell'effettiva dimora del contribuente, il quale può dimostrare tale circostanza con qualsiasi mezzo all'uopo idoneo, secondo le regole generali, non essendovi limitazioni circa la prova dell'utilizzo del bene.

Il caso esaminato trae origine dalla notifica, ad un contribuente, di un avviso di accertamento ICI afferente gli anni dal 2007 al 2009.

Con tale atto era stata applicata una maggiore imposta per il mancato riconoscimento dell'aliquota agevolata con riguardo all'immobile di sua proprietà, presso il quale questi dimorava abitualmente, ma in cui non aveva trasferito la residenza anagrafica.

L'avviso veniva impugnato dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale accoglieva il ricorso.

La Commissione tributaria regionale del Lazio, tuttavia, riformava la decisione di primo grado, con conseguente ricorso in Cassazione da parte del contribuente.

proponeva ricorso in Cassazione,

Il ricorrente censurava la decisione dei giudici di secondo grado per aver ritenuto necessario, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, il trasferimento della residenza anagrafica nell'immobile oggetto di tassazione.

Facendo proprie le doglianze del ricorrente, i giudici di legittimità hanno confermato il consolidato orientamento secondo il quale l'agevolazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale non può essere negata per la non coincidenza tra il luogo indicato e la residenza anagrafica del contribuente, dando continuità a tale indirizzo, sul presupposto che «la definizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 504/1992, cit. (secondo la quale "per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente") prescinde -con evidenza - dal dato formale della residenza anagrafica e attiene, invece, al dato fattuale dell'effettiva dimora del nucleo familiare del contribuente».

La Corte ha altresì precisato che ai fini della detrazione l'abitazione principale non deve essere necessariamente determinata dalla residenza anagrafica del contribuente, purchè sia data prova della diversa abitazione principale, e nel caso in esame il contribuente aveva fornito la prova della ricorrenza del requisito richiesto per il sorgere del diritto alla detrazione prevista per gli anni 2007-2009, attraverso la produzione di ricevute di pagamento, assemblee condominiali, dichiarazioni di terzi e fatture relative alle utenze domestiche, in quanto direttamente a lui riferibili.

Sul punto, la Corte ha affermato che, «poiché la normativa sopra richiamata non prevede alcuna limitazione circa la prova dell'utilizzo del bene che incombe sul contribuente, non essendo la stessa in alcun modo tipizzata, tale prova può essere offerta, con qualsiasi mezzo all'uopo idoneo, secondo le regole generali».

Sulla base delle suesposte argomentazioni, il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

A cura di

Avv. Chiara Colonetti

LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI

Come noto, la sospensione feriale dei termini processuali prevede che il periodo tra il 1° e il 31 agosto 2021 non rientri nel calcolo delle scadenze per gli adempimenti.

Secondo la Legge numero 742 del 7 ottobre 1969, così come modificata dal Decreto Legge numero 132 del 12 settembre 2014, infatti, il termine entro cui bisogna compiere una determinata attività processuale viene "congelato" dal primo giorno di agosto per 31 giorni e riprende a decorrere solo dal 1° settembre in poi.

La sospensione feriale dei termini processuali, però, non riguarda tutti gli atti indifferentemente e, anzi, sono molte le ipotesi in materia penale, civile e amministrativa che, specie per il loro carattere di urgenza, restano escluse dal differimento.

Si tratta di una "pausa estiva" delle scadenze che si affianca a quella più breve in materia fiscale che, si ricorda, va dal 1° al 20 agosto. In questo caso la sospensione riguarda gli adempimenti fiscali e i versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali che, laddove scadano dal 1° al 20 agosto, potranno essere effettuati entro il 20 di agosto senza alcuna maggiorazione.

La ragione della sospensione feriale dei termini processuali è legata al diritto alla difesa sancito, primariamente, dall'articolo 24 della Costituzione.

L'estate, del resto, viene normalmente dedicata alla vacanza - da qui sospensione "feriale"- e perciò il Legislatore ha ritenuto fosse troppo oneroso per le parti processuali assolvere a tutti gli adempimenti durante questo periodo.

Nel caso particolare in cui, poi, il termine sia iniziato a decorrere durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito alla fine del periodo.

Se la sospensione feriale è volta a favorire le parti processuali per esonerarle dagli adempimenti dovuti durante l'estate, questa interruzione non può di certo arrecare loro un danno.

Per questo motivo, quando la regola rischia di essere addirittura controproducente, ossia quando l'atto specifico verte su una materia di estrema rilevanza e delicatezza - per esempio se l'atto riguarda la libertà personale di qualcuno - la sospensione non si applica.

Per quanto riguarda il processo tributario, poi, la sospensione non si estende ai termini aventi natura amministrativa, ossia quelli riguardanti:

- la notifica di atti amministrativi d'imposta, quali avvisi di liquidazione e di accertamento, e la notifica di cartelle di pagamento;
- il versamento di imposte, tasse, diritti, canoni e contributi (ad esempio IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta di registro, IMU);
- la presentazione di dichiarazioni, denunce e comunicazioni (ad esempio il modello UNICO, la dichiarazione IRAP, la dichiarazione IMU e la dichiarazione di successione).

Si ricorda, infine, che nonostante l'attività di natura contenziosa risulta generalmente sospesa ad agosto, ad eccezione dei casi sopracitati, non esiste alcuna norma che esclude invece la reperibilità degli avvocati che in questo periodo possono continuare a lavorare normalmente.

A cura di

Avv. Vincenzo Cristiano

IL NUOVO CREDITO DI IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI PRONTO AL VIA

Al fine di limitare le conseguenze negative dal protrarsi nel 2021 dell'emergenza Covid-19, con il Decreto Sostegni-bis (art. 32 del D.L. 73/2021) è stato riproposto anche per quest'anno un credito di imposta, simile a quello previsto nel 2020, per la sanificazione degli strumenti e degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Le domande dovranno essere presentate **dal 4 ottobre 2021 al 4 novembre 2021** esclusivamente in via telematica tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato.

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del Direttore del 15 luglio 2021, ha recentemente approvato l'apposito modello (con le relative istruzioni) che dovrà essere utilizzato per la comunicazione, specificando che il credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari (teoricamente) al 30% delle spese agevolabili sostenute nei mesi di **giugno, luglio e agosto 2021** e che i costi dichiarabili non possono superare il limite massimo previsto di 60.000 Euro per ciascun soggetto.

Merita sottolineare che la percentuale massima (effettiva) del credito d'imposta fruibile verrà determinata entro il 12 novembre 2021 sempre con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, rapportando il limite complessivo di spesa stanziato nel Decreto Sostegni-bis (pari a 200 milioni) all'ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti.

SOGGETTI BENEFICIARI

Come previsto dal citato art. 32 i soggetti beneficiari sono così individuati:

- esercenti attività d'impresa o lavoro autonomo;
- enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo settore (ETS) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite del codice identificativo regionale (ex art. 13-quater, comma 4, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio").

In sede di conversione (dopo l'approvazione della Camera, il Decreto risulta all'esame del Senato per la relativa approvazione definitiva), al citato art. 32 è stata aggiunta la possibilità per i Bed & Breakfast non in possesso dello specifico codice identificativo regionale di autocertificare lo svolgimento dell'attività ricettiva.

SPESE AGEVOLABILI

Come disposto al comma 2 del citato art. 32, l'agevolazione è riconosciuta per le spese di:

- sanificazione degli ambienti in cui si esercita l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai suddetti soggetti;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute protettive, calzari, che siano conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
- prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto di dispositivi di sicurezza diversi dai precedenti quali termometri, termoscanner, tappeti, vaschette decontaminanti e igienizzanti conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Analogamente al precedente, anche questo credito di imposta può essere fruito direttamente nel Modello Redditi relativo al periodo d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa agevolata (Modello Redditi 2022) oppure può essere oggetto di compensazione orizzontale tramite modello F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario.

- Il credito d'imposta non rappresenta, inoltre, un provento rilevante sia ai fini delle imposte dirette (Ires e Irpef) sia ai fini Irap e la detassazione del credito d'imposta non influenza il rapporto di deducibilità degli interessi passivi ai fini Irpef (articolo 61 Tuir) ed il pro-rata di deducibilità dei costi (art. 109, comma 5, Tuir).

A cura di

Dott.ssa Ilaria Levi

INIZIATIVE EDITORIALI ED ATTIVITÀ PUBBLICISTICA

Lo Studio AC Avvocati e Commercialisti dedica ampie risorse allo sviluppo dell'attività di pubblicistica sia in termini editoriali sia mediante la partecipazione dei suoi professionisti come relatori a seminari e convegni di aggiornamento e formazione professionale specialistica.

In particolare, mediante contributi pubblicati sulle principali riviste legali e tributarie italiane, monografie e libri di approfondimento tematico, viene focalizzata l'attenzione sulle principali aree di attività dello Studio instaurando una dialettica costante tra formazione permanente, pratica professionale, condivisione della conoscenza.

Gli articoli e i contributi del Centro Studi, pubblicati sulle principali testate del settore (Italia Oggi, Il Sole 24 Ore, Euroconference, Maggioli Editore, Fiscopiù, ...) sono raccolti nella sezione "Pubblicazioni" del nostro portale web: <http://actaxlaw.com/pubblicazioni/>

CONTACTS

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare uno dei seguenti riferimenti:

Centro Studi AC
centrostudiac@actaxlaw.com

Dott. Albonico Davide
davide.albonico@actaxlaw.com

Avv. Cristiano Vincenzo
vincenzo.cristiano@actaxlaw.com



AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

MILANO Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 Milano | Tel. +39 02 872 878 00 - Fax +39 02 872 877 86

www.actaxlaw.com

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, AC Avvocati e Commercialisti e i suoi Professionisti non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare centrostudiac@actaxlaw.com; un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - Tax Allert - All rights reserved

Il presente numero è consultabile sul sito internet (www.actaxlaw.com) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.